

IN BREVE n. 018-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PAGAMENTI ALL'INPS

Col messaggio n. 7073 del 24 aprile 2012 l'INPS informa che a partire dal 1° maggio 2012, i pagamenti all'Istituto potranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale della sede ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie. E' esclusa la possibilità di pagamenti in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n. 7073 del 24.04.2012 (documento 081)

SPECIALIZZANDI DAL '93 AL '91 - DIRITTO ALLA BORSA DI STUDIO

Il Tribunale di Roma colla sentenza 8427/2012 del 26 aprile 2012 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a 700 medici la remunerazione spettante per la durata del corso di specializzazione frequentato dopo la laurea confermando il giudizio di primo grado.

OVER 65 - IL DECRETO DI ATTUAZIONE

Legge 15 luglio 2011 n. 111

11. Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

13. Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.

14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e gli enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono stipulare apposite

convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio dei dati e delle informazioni in loro possesso.

15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le necessarie disposizioni attuative dei commi da 11 a 14.

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 94 del 21 aprile 2012 il decreto ministeriale di attuazione dei commi da 11 a 14 dell'articolo 18 della legge n. 111 del 15 luglio 2011 (come da comma 15 della legge): in assenza di normativa del proprio ente previdenziale, i professionisti già pensionati che continuano l'attività professionale debbono a versare alla propria cassa previdenziale i contributi previdenziali nella misura del 50 per cento dei contributi ordinari previsti per i professionisti attivi sui proventi dell'attività svolta. In particolare, al comma 3 dell'articolo 1 del decreto si prevede che la contribuzione prevista in via ordinaria sarebbe la contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali.

L'ENPAM aveva già previsto (delibera inviata ai ministeri vigilanti, ma mai licenziata) l'obbligatorietà della contribuzione anche dei pensionati ancora in attività nella misura minima del 2% con un tetto indicizzato con possibilità di chiedere la contribuzione ordinaria del 12,50%. Ora colle ultime variazioni regolamentari, appena approvate dal Consiglio Nazionale ENPAM nel giugno u.s. e inviate ai Ministeri vigilanti per l'approvazione, è stata stabilita l'aliquota contributiva nella misura del 6,25%, dunque ben oltre la contribuzione soggettiva minima (aliquota contributiva ridotta 2%). Tale percentuale salirà poi progressivamente negli anni sempre al 50% dell'aliquota ordinaria che passerà dal 13,50% nel 2015 e salirà di un punto percentuale ogni anno sino ad arrivare al 19,50 nel 2021.

A decorrere dal 2014 è previsto il massimale di reddito imponibile come dall'articolo 2 comma 18 della legge 335/1995, rivalutato annualmente (massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, annualmente rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come calcolato dall'Istat). Oltre questo tetto è prevista una contribuzione dell'1%.

IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO DM 14.03.2012 (documento 082)

LEGGE 104, ASSENZE ANCHE SENZA PROVA DI ESCLUSI VITÀ

da Sole 24 ore - risposta 1519

D - In tema di permessi (tre giorni al mese) a un dipendente pubblico per l'assistenza di persone di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, deve sussistere il requisito della convivenza o tale requisito è necessario solo per i congedi di due anni?

Nel caso si tratti di assistenza a un genitore e vi siano tre figli (tutti lavoratori), come può l'amministrazione accertare il fatto che solo la sua dipendente presta assistenza, e che gli altri due non si attivano a loro volta? In altre parole, come si accerta la sussistenza del requisito dell'esclusività?

R - Il requisito della convivenza non è più necessario per la fruizione dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge 104/1992. Inoltre, con l'abrogazione parziale dell'articolo 20, comma 1, della legge 53/2000 a opera dell'articolo 24, comma 3, della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro), sono venuti meno anche i requisiti della continuità ed esclusività dell'assistenza. Ne consegue che, allo stato, i permessi ex legge 104/1992 spettano anche al dipendente che non possa dimostrare l'esclusività dell'assistenza, sempre che, come previsto dal citato articolo 33, comma 3, della legge stessa, non vi siano altri parenti lavoratori che già fruiscono dei medesimi permessi.

LIMITI ALLA CONCESSIONE DEL CONGEDO RETRIBUITO

da Sole 24 ore - risposta 1521

D - Sono un dipendente della pubblica amministrazione e convivo con mia nonna (classe 1926, con handicap con connotazione di gravità riconosciuto ai sensi della legge 104/92), mio padre (classe 1944, cardiopatico), mia madre (classe 1949, figlia di mia nonna). Fruisco dei permessi ex legge 104/92 per tre giorni/mese. A seguito di aggravamento di mia nonna da novembre 2011 (cedimento vertebrale e diminuzione dell'attività intellettuale, con demenza senile) è necessaria una maggiore assistenza (pur essendo mia nonna seguita dalla badante e da mia mamma, che però deve seguire anche mio padre perché già sottoposto ad interventi chirurgici negli ultimi due anni a causa infarti cardiaci). Posso chiedere al datore di lavoro un periodo di aspettativa retribuita (fino a un massimo di due anni nell'intero arco della vita lavorativa)? Se sì, secondo quale norma?

R - Il congedo biennale retribuito di cui al quesito in oggetto è previsto e regolamentato dall'articolo 42, commi 5, 5bis, 5ter, 5quater e 5quinquies del DLgs 151/2001. In particolare, tale beneficio può essere concesso al coniuge convivente di un soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 comma 1, della legge 104/1992 oppure, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Nel novero dei parenti aventi diritto, come si vede, non è compreso il nipote, conseguendone che, allo stato, e vista la normativa citata, non pare sussistano i presupposti per la concessione del congedo biennale (si veda anche, in tal senso, la circolare Inpdap 28 novembre 2011, n. 22).

IMU e ANZIANI IN RSA

Se un anziano o un disabile risiede in RSA, la sua abitazione viene considerata come -seconda casa- e quindi tassata IMU con l'aliquota per le seconde case, ora allo 0,76%. Possono essere adottati sconti e agevolazioni dal Comune che incidono però solo sulla quota di spettanza al Comune, nulla incidendo invece sulla quota che va allo Stato.

ATTIVITA' INTRAMURARIA e CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Con la circolare n.57 del 20 aprile 2012 l'INPS richiama gli obblighi contributivi dei medici e dei veterinari dipendenti da strutture sanitarie iscritte alla ex gestione INPDAP per i compensi percepiti per particolari tipologie di attività.

Dopo aver richiamato che i proventi derivanti dall'attività intramuraria rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai soli fini fiscali, ricorda che per ottenere i profili contributivi previdenziali i redditi percepiti per lo svolgimento delle attività libero professionali sono soggetti a contribuzione presso la 'Quota B' del Fondo di Previdenza Generale dell'ENPAM e, pertanto, nessun versamento contributivo deve essere effettuato all'INPS.

In particolare, sono qualificate "attività libero professionale intramuraria":

- l'attività a pagamento svolta in strutture di altra azienda del SSN o in altre strutture non accreditate previa convenzione con le stesse;
- l'attività a pagamento svolta all'interno della struttura anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa;

- l'attività richiesta dall'azienda in via eccezionale e temporanea al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive specie in carenza di organico;
- i servizi di guardia notturna eccedenti gli obiettivi prestazionali dell'Azienda (art. 14, comma 6, del C.C.N.L. 3 novembre 2005);
- l'attività di consulenza richiesta da soggetti terzi all'azienda per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali.

Le somme imponibili sono, comunque, evidenziate nel CUD.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 57 del 20.04.2012 (documento 083)

LAVORO e PA

L'articolo 2113 c.c. (Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide) fa divieto, con riferimento all'articolo 2 del DLgs 165/2011 e succ., di fare ore in più senza retribuzione oppure accordarsi con l'amministrazione per un compenso inferiore a quello previsto dal contratto.

CAMBIO DI RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012 (DL.5 in D.Lgs. 35/2012 art. 5 e Ministero dell'interno circolare n. 9 del 27 aprile 2012), oltre alla consueta presentazione diretta allo sportello, i cittadini potranno presentare le variazioni anagrafiche anche per raccomandata, per fax o per via telematica allegando fotocopia della carta di identità (tranne se inviata mediante posta elettronica certificata). In questi casi l'ufficiale di anagrafe dovrà rilasciare all'interessato una apposita dichiarazione di avvio del procedimento: "si comunica che a seguito della variazione anagrafica, quest'ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti w che, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa in assenza di comunicazione in merito alla mancanza dei requisiti, la variazione (ovvero l'iscrizione e la registrazione) si intende confermata".

Attenzione alle dichiarazioni mendaci, perché scatta la denuncia alla Procura della Repubblica per reato (previsione art. 76 del 445/2000 - **Norme penali:** *1-chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 2-l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso; 3-le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; 4-se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte).*

DALLA CASSAZIONE

Pensioni: dall'invalidità alla vecchiaia

Le pensioni di invalidità all'età pensionabile in presenza dei requisiti previsti sono trasformate in pensioni di vecchiaia. Le pensioni di vecchiaia non possono avere importi inferiori a quelli dell'assegno di invalidità in godimento conseguito con la legge 222/1984.

Corte di Cassazione - sentenza numero 6588 del 24 aprile 2012

CONVERTITO IN LEGGE IL DL SULLE SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, è stato convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44.

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 suppl.ordinario n.85 entra in vigore dal 29 aprile 2012.

**IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 44/2012 Testo coordinato DL 16/2012
(documento 084)**

INPS - INTERDIZIONE ANTICIPATA PER GRAVI COMPLICANZE

L'INPS col messaggio n. 7250 del 27 aprile 2012 precisa che a decorrere dal 1° aprile 2012, i provvedimenti di interdizione per gravidanza a rischio debbono essere rilasciati dalle Aziende Sanitarie Locali e non dalle Direzioni Territoriali del Lavoro.

Tuttavia, varie Direzioni Territoriali del Lavoro hanno assicurato la propria collaborazione al fine di non lasciare prive di tutela le lavoratrici che, successivamente al 31 marzo 2012, si trovassero nella necessità di ottenere l'interdizione anticipata dal lavoro.

Durante questa fase transitoria i provvedimenti di interdizione anticipata per gravi complicanze saranno ritenuti validi sia che provengano dall'ASL sia dalla Direzione Territoriale del Lavoro tramite posta certificata.